



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO

l'articolo 2212-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *c-bis*), ora lettera *b*), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

l'articolo 2212-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che istituisce il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO

il quadro V della tabella 4, di cui all'articolo 2247-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, allegata al medesimo codice, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal Corpo forestale dello Stato, in misura pari a 369 unità, suddivise per grado;

VISTO

l'articolo 821, comma 1, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, che prevede, tra i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il ruolo forestale;

VISTO

il quadro II (specchio A) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, allegata al medesimo codice, nella parte in cui fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2031, il volume organico complessivo del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 380 unità, suddivise per grado;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 02/10/2019, fog. n. 2337, il quale, nel devolvere nove posizioni organiche del ruolo forestale iniziale al ruolo forestale, ridetermina le consistenze organiche



- del ruolo forestale iniziale per l'anno 2019 in misura pari a 351 unità, suddivise per grado;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 marzo 2020, munito del visto n. 2660 *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, apposto dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 23/03/2020, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2248-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2019;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 novembre 2019, munito del visto n. 15354 *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, apposto dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 06/12/2019, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2203-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il numero delle immissioni nel ruolo forestale per l'anno 2019 in misura pari a 11 unità;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare, per l'anno 2020, l'entità della devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 4.207 unità;
- CONSIDERATO che nell'anno 2019 sono cessati dal servizio quattordici ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui due ufficiali con il grado di generale di brigata, sei ufficiali con il grado di colonnello, cinque ufficiali con il grado di tenente colonnello e un ufficiale con il grado di maggiore;
- CONSIDERATO l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA l'esigenza di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare mediante una sufficiente copertura delle previste posizioni di impiego e salvaguardando il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;

D E C R E T A

Art. 1

Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale

1. Per l'anno 2020, quattordici posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono devolute nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. Per l'anno 2020, le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono rideterminate in trecentotrentasette unità, suddivise per grado, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Roma, lì **7 SET 2020**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

R. Gualt.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

fuerrin

bell

TABELLA 1

ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI
(Quadro V della Tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare)

ANNO 2020

GRADO	CONSISTENZE ORGANICHE
GENERALE DI DIVISIONE	1
GENERALE DI BRIGATA	15
COLONNELLO	88
TENENTE COLONNELLO	208
MAGGIORE	25
CAPITANO	0
TENENTE	-
TOTALE	337